



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 41 del 03/04/2002

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BARI

Modifiche allo STATUTO COMUNALE pubblicato nel B.U. n. 44 del 4.3.92

Art 44

Controlli

I controlli interni sono attivati attraverso la costituzione di "uffici" facenti capo al controllo di gestione e controllo strategico, e nucleo di valutazione.

Art. 45

Controllo di gestione

1. Il controllo economico interno di gestione è esercitato da apposito "ufficio", composto dal Direttore di Ragioneria in qualità di Presidente e da componenti esterni esperti della materia, che riferisce direttamente al Presidente. Esso attiene sia all'efficiente impiego delle risorse assegnate sia all'efficacia delle prestazioni fornite dagli uffici ed ha come riferimento i piani e i programmi generali e settoriali dell'ente, nonché standard previamente determinati, nonché gli scostamenti fra i dati previsionali e quelli a consuntivo.

Detto ufficio decade al termine del mandato del Presidente della Provincia.

2. L'apposito Regolamento definisce le modalità del controllo di gestione e i modelli di scritture contabili che devono affiancare quelle previste dalla legislazione vigente in materia di contabilità degli enti locali.

3. Ogni anno l'ufficio per il controllo di gestione predispose una relazione, che la Giunta presenta al Consiglio, contenente la misurazione del costo unitario di ciascuna attività e di ciascun servizio svolto nell'anno precedente dalla Provincia in forma diretta o in forma indiretta, nonché gli scostamenti di cui al comma 1.

Art. 46

Nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione è costituito da un "ufficio" composto dal Direttore generale in qualità di Presidente e da componenti esterni esperti nella materia per la valutazione del personale dirigente dell'Ente.

2. Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia.

3. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni, la composizione e la durata.

Art. 47

Nucleo di controllo strategico

1. Il nucleo di controllo strategico ha il compito di verificare la corretta ed economica gestione delle risorse, la trasparenza ed imparzialità dell'attività amministrativa svolta, nonché la valutazione dell'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione degli enti di programmazione in termini di conseguenze tra risultati conseguiti e obiettivi predefiniti ed è composto dal Presidente e da un numero di esperti esterni all'Amministrazione, competenti nelle materie specifiche individuato dagli indirizzi di governo e dalla relazione previsionale programmatica.
2. Detto ufficio decade allo scadere del mandato del Presidente della Provincia.
3. L'apposito Regolamento definisce le modalità delle attività e delle funzioni, la composizione e la durata.

Art. 59

Difensore Civico Provinciale

1. E' istituito il Difensore Civico provinciale.
2. Il Difensore Civico, nominato dal Consiglio provinciale, assicura la tutela non giurisdizionale dei diritti soggettivi, degli interessi legittimi e degli interessi collettivi e diffusi dei cittadini residenti e degli utenti dei servizi singoli e associati. Il Difensore civico interviene, anche di propria iniziativa, in casi di ritardo, irregolarità ed omissione nell'attività e nei comportamenti degli uffici.
3. Il Difensore Civico non è soggetto ad alcuna forma di dipendenza gerarchica o funzionale ed esercita le sue funzioni in piena autonomia.
4. Il Difensore Civico provinciale esercita le proprie competenze anche nei confronti di soggetti di qualsivoglia natura giuridica di cui la Provincia si avvale per la gestione dei propri servizi.
5. Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale con il voto favorevole di due terzi dei Consiglieri assegnati e resta in carica tre anni. Il voto è espresso dal Consiglio sulla base dei curricula presentati dai soggetti interessati nei modi e nei termini prescritti da apposito bando da emanarsi sei mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico in carica. Se dopo due votazioni consecutive non si consegue il quorum dei due terzi dei Consiglieri assegnati, le successive votazioni saranno valide ove si raggiunga la maggioranza assoluta.
6. L'Ufficio del Difensore Civico si avvale di personale dipendente della Provincia di Bari.
7. Il Difensore Civico è scelto tra persone che, per preparazione ed esperienza nella tutela dei diritti, diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza. Il Difensore Civico potrà essere prescelto tra docenti universitari in discipline giuridiche o economiche, magistrati, avvocati dello Stato, avvocati patrocinanti innanzi alle magistrature superiori e funzionari di provata esperienza con almeno dieci anni di anzianità di ruolo nella pubblica Amministrazione.
8. Per il Difensore Civico valgono le cause di incompatibilità ed ineleggibilità previsto dal T.U. n. 267/2000 per i Consiglieri provinciali.
9. Quando il Difensore Civico ravvisi, da parte dell'Amministrazione, atti, comportamenti od omissioni in violazione dei principi d'imparzialità e buon andamento, ne informa il Consiglio Provinciale.
10. Il Difensore Civico riferisce annualmente al Consiglio Provinciale sui risultati della propria attività ed è soggetto a revoca, per gravi e comprovati motivi, da parte del Consiglio Provinciale con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.
11. Al Difensore Civico non può essere opposto il scuoto di ufficio, se non per gli atti riservati per espressa indicazione di legge.
12. Il Difensore Civico, se richiesto dall'interessato, è tenuto al riserbo sugli atti di cui sia venuto a conoscenza in relazione al mandato conferitogli.
